

FISCO PRATICO

magazine

Sintesi Srl

38100 Trento Località Lamar di Gardolo, 81
Tel. 0461- 968.900 / 1 - Fax 0461- 968.989
Codice Fiscale, Partita Iva e Numero iscrizione
al Registro Imprese di Trento: 00 616 500 229
info@sintesiservizi.com
<http://www.sintesiservizi.com>

Novembre 2005

Anno II
N. 10

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

Appuntamenti del mese Novembre 2005

16 novembre
Mercoledì

- Versamento Iva mese di ottobre 2005
- Versamento Iva III trimestre 2005
- Versamento ritenute fiscali
- Versamento contributi previdenziali dipendenti e collaboratori
- Versamento della III rata fissa per il 2005 dei contributi fissi INPS per artigiani e commercianti

21 novembre
Lunedì

- Elenchi Intra mese di ottobre 2005

30 novembre
Mercoledì

- UNICO 2005: versamento acconti imposte e contributi

Sommario

- Pag. 1 Scadenze del mese.
- Pag. 2 Note di addebito e di accredito (Art. 26, Dpr.633/72)
- Pag. 3 Note di accredito per mancato pagamento nei casi di procedure concorsuali o procedure esecutive infruttuose
- Pag. 4 Il regime forfettario per i contribuenti minimi

FISCO PRATICO

magazine

Novembre 2005

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

Note di addebito e di accredito (Art. 26, Dpr.633/72)

Variazione di imponibile o di imposta

La legge Iva prevede specifici adempimenti nel caso in cui si verificano variazioni o rettifiche di imponibile o iva **successive alla emissione della fattura o alla registrazione** di fatture o corrispettivi.

La regolarizzazione avviene tramite l'emissione (e registrazione) di:

- **Nota di addebito** (per variazioni in aumento)
- **Nota di accredito** (per variazioni in diminuzione)
- **Scontrino negativo** (in caso di restituzione da parte del cliente di merce venduta con scontrino - si veda la relativa trattazione)

L'applicazione o meno dell'iva su tali documenti è espressamente disciplinata dalla legge. Nel prospetto seguente vengono esaminati i vari casi.

Variazione di aliquota Iva

Le modifiche di aliquota vanno applicate tenendo presente il momento di effettuazione delle operazioni:

- cessioni di **beni immobili**: stipulazione del **contratto**;
- cessioni di **beni mobili**: **consegna** o spedizione;
- **prestazioni di servizi**: **pagamento**.

L'emissione della **fattura** o **l'incasso**, anche parziale, effettuati **precedentemente** ai momenti sopraindicati sono considerati momento di effettuazione dell'operazione.

Valgono inoltre le specifiche decorrenze stabilite da ciascuna disposizione di modifica delle aliquote.

Note di addebito e di accredito

Tipo di variazione	Motivo della variazione	Periodo tra la variazione e l'operazione originaria	Tipo di nota di variazione	Iva	
in aumento	qualsiasi	qualsiasi	Nota di addebito	Sì (1)	
in diminuzione	- nullità, annullamento, revoca, risoluzione , rescissione e simili, - mancato pagamento a causa di procedure concorsuali o procedure esecutive rimaste infruttuose (6)	per sopravvenuto accordo fra le parti	entro un anno (365 giorni)	Nota di accredito	Sì (2)
		oltre un anno	(3)(4)(5)	(3)(4)(5)	
	per altri motivi (ad es., sentenza)	qualsiasi	Nota di accredito	Sì (2)	
	rettifiche di inesattezze della fatturazione dovute a operazioni inesistenti o indicazioni in fattura di corrispettivi o iva superiore a quella reale	entro un anno (365 giorni)	Nota di accredito	Sì (2)	
		oltre un anno	-	-- (4) (5)	
altri motivi (ad es.: sconto unilaterale)	qualsiasi	-	-- (4)		

- (1) **Sanzioni**: se la variazione non consegue ad accordi contrattuali sono comunque applicabili le penalità per ritardata fatturazione.
- (2) **Facoltà**: si tratta di facoltà e non di obbligo.
- (3) **Reso merce**: in caso di restituzione di merce oltre un anno per sopravvenuto accordo tra le parti, ha origine una operazione nuova del tutto autonoma rispetto a quella originaria e non una variazione di quella originaria. Tale operazione dovrà quindi essere fatturata secondo le regole generali.
- (4) **Nota senza Iva**: in tal caso la nota di accredito eventualmente emessa non ha alcuna rilevanza ai fini Iva ma può servire da supporto per la registrazione contabile della rettifica ai fini delle imposte dirette
- (5) **Enti pubblici**: per il caso di mancato pagamento del corrispettivo per operazioni effettuate nei confronti di Stato od ente pubblico si veda la specifica trattazione in calce.
- (6) **Procedure concorsuali o esecutive**: vedi di seguito specifica trattazione.
- (7) **Contratto**: è necessario un accordo contrattuale, anche successivo all'originario contratto, in base al quale viene concessa al debitore la riduzione del corrispettivo da lui dovuto. Ove la legge non preveda speciali forme per la conclusione del contratto, la modifica che comporta la riduzione del corrispettivo può essere pattuita anche a mezzo di accordo verbale (Cassazione 22.6.2001 n.8558).

FISCO PRATICO

magazine

Novembre 2005

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

Note di accredito per mancato pagamento nei casi di procedure concorsuali o procedure esecutive infruttuose

Ambito di applicazione

La possibilità di emettere note di accredito si applica alle procedure **in corso al 2 marzo 97**, o avviate a decorrere da tale data; restano escluse le sole procedure chiuse alla data del 1.3.1997.

Nel caso di procedure esecutive in forma generica, l'avvio si determina con la fase del **pignoramento** del bene dell'esecutato (C.M. 17.4.2000, n.77/E - R.M. 18.3.2002, n.89/E).

Condizioni

Condizione preliminare per l'operatività della nota di accredito è che sia stata **emessa e registrata la relativa fattura**. La procedura non è quindi applicabile per le operazioni effettuate senza emissione della fattura da parte dei soggetti che registrano gli incassi globalmente nel registro dei corrispettivi.

Occorre verificare il momento in cui **assume rilevanza l'insolvenza**, come di seguito indicato.

1) Procedure concorsuali:

È comunque necessaria la **partecipazione del creditore** alla procedura concorsuale.

- a) **Fallimento**: si fa riferimento alla scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto, oppure, ove non vi sia stato riparto, alla scadenza del termine per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento stesso.
- b) **Liquidazione coatta amministrativa**: occorre aver riguardo al decorso dei termini per l'approvazione del piano di riparto.
- c) **Concordato fallimentare**: occorre attendere il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione.
- d) **Concordato preventivo**: occorre aver riguardo, oltre che alla sentenza di omologazione divenuta definitiva, anche al momento in cui il debitore concordatario adempie agli obblighi assunti in sede di concordato.
- e) **Amministrazione controllata**: la variazione in diminuzione non può essere applicata.
- f) **Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi**: anche tale procedura non rientra nell'ambito applicativo della nota di variazione.

2) Procedure esecutive

Il momento dell'insolvenza si verifica quando il

credito del cedente del bene o del prestatore di servizio **non trova soddisfacimento** attraverso la distribuzione delle **somme ricavate dalla vendita** dei beni dell'esecutato ovvero quando sia stata accertata e documentata dagli organi della procedura l'**insussistenza di beni** da assoggettare all'esecuzione.

Adempimenti

Il cedente del bene o prestatore del servizio (vale a dire il creditore) può emettere la nota di accredito **solo dopo aver rilevato la certezza della infruttuosità** del recupero del credito; quindi, ad esempio, nei casi di procedura fallimentare o di liquidazione coatta amministrativa, successivamente alla **definitività del piano di riparto** dell'attivo predisposto dal curatore o dal commissario liquidatore.

La variazione in diminuzione deve essere operata **sia riguardo all'imponibile che alla relativa Iva**. Il curatore (o commissario liquidatore), ovvero il soggetto esecutato hanno l'obbligo di provvedere alla **registrazione della variazione in aumento** nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi.

Eventuale successivo recupero

Qualora successivamente alla procedura esecutiva il cedente/prestatore **recuperi**, in tutto o in parte, il credito in precedenza insoddisfatto, lo stesso dovrà provvedere ad effettuare, in relazione all'importo recuperato, una variazione in aumento in rettifica di quella in diminuzione a suo tempo operata.

Termini di emissione della nota

Le variazioni, nei casi in oggetto, possono essere effettuate **senza limiti temporali**, in quanto non è applicabile il limite di un anno previsto dall'art. 26 D.P.R. n. 633/1972.

Tuttavia, poiché il diritto alla detrazione dell'Iva può essere esercitato al più tardi nella **dichiarazione relativa al secondo anno successivo** a quello in cui si realizza il presupposto per la variazione (come sopra individuato), la nota di accredito dovrà essere emessa e registrata in modo da poterla conteggiare entro tale termine.

FISCO PRATICO magazine

Novembre 2005

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

Il regime forfettario per i contribuenti minimi

(art. 3, commi da 171 a 185, L.23.12.1996 n.662)

Condizioni

Le **persone fisiche** esercenti imprese, arti o professioni applicano le imposte sui redditi in base al regime forfettario di seguito descritto, salvo diversa opzione, a **condizione che nell'anno solare precedente** non abbiano superato nessuno dei seguenti **limiti** (ragguagliati ad anno):

- 1) **volume d'affari: Euro 10.329,14**; ai fini del calcolo si tiene conto anche dei corrispettivi non rilevanti ai fini Iva, **percepiti** nell'anno;
- 2) **beni strumentali utilizzati** (compresi quelli non di proprietà, come quelli in leasing): **Euro 10.329,14** (al netto degli ammortamenti);
- 3) **esportazione**: nessuna operazione;
- 4) **dipendenti e collaboratori stabili** (esclusi quindi quelli occasionali): compensi totali corrisposti (compresi contributi) non superiori al **70%** del volume d'affari di cui al punto 1).

Semplificazioni contabili

I suddetti contribuenti possono adottare i seguenti adempimenti semplificati:

- 1) **fatture emesse da imprese**: emissione solo su richiesta del cliente, con obbligo di conservazione;
- 2) **registrazione vendite**: annotare **entro il giorno 15** del mese successivo **l'ammontare complessivo**, distinto per aliquota Iva, delle operazioni effettuate in **ciascun mese** sul registro corrispettivi e/o sul registro fatture emesse, ovvero su un **apposito prospetto** (D.M. 12.2.1997); annotare con stessi termini e modalità i corrispettivi non rilevanti ai fini Iva;
- 3) **acquisti**: richiedere e conservare la documentazione degli acquisti oggetto dell'attività propria.

Determinazione del reddito

I suddetti contribuenti calcolano il reddito in misura forfettaria, applicando le seguenti percentuali al volume d'affari aumentato dei corrispettivi non rilevanti ai fini Iva (compresi quelli che non determinano volume d'affari) **percepiti** nell'esercizio:

- Imprese con attività di servizi: **75 %**
- Imprese con altre attività: **61 %**
- Artisti e professionisti: **78 %**

In caso di attività miste si fa riferimento all'**attività prevalente**.

Calcolo Iva

I contribuenti, esclusi quelli già ammessi a regimi agevolati (**agricoltura, rottami, agenzie viaggio**) devono calcolare l'Iva da versare applicando all'Iva sulle operazioni imponibili le seguenti percentuali:

- Imprese con attività di servizi: **73 %**
- Imprese con altre attività: **60 %**
- Artisti e professionisti: **84 %**

In caso di attività miste si fa riferimento all'**attività prevalente**.

Scelta e cessazione del regime

Le persone fisiche che iniziano un'attività di impresa, arte o professione possono avvalersi del regime forfettario sopra descritto se **attestano** nell'apposito modello di inizio attività di non superare presuntivamente nel corso dell'anno i limiti sopraindicati. **Dall'anno successivo** a quello in cui viene superato **anche solo uno** dei limiti indicati cessano le agevolazioni, sia riguardo agli adempimenti che alla determinazione forfettaria delle imposte.

Opzione per regime ordinario

I contribuenti minimi possono optare per la determinazione del reddito nei modi ordinari con apposita **comunicazione** di variazione dati da inviare all'Ufficio Iva **entro il termine di presentazione** della dichiarazione di ciascun anno. L'opzione ha effetto, anche ai fini Iva, **fino a revoca** e comunque per **almeno un triennio**.

In caso di passaggio **dal regime forfettario al regime ordinario** i corrispettivi che, in base alle regole del regime forfettario, hanno già costituito reddito, non rilevano nella determinazione del reddito dei periodi successivi, anche se di competenza di tali periodi.

Viceversa corrispettivi che, anche se di competenza del periodo soggetto al regime forfettario, non hanno formato reddito in tale periodo, sono rilevanti nei periodi successivi nei quali si applica il regime ordinario.